

Bruxelles, 19 maggio 2025
(OR. en)

8474/25

Fascicolo interistituzionale:
2025/0068(NLE)

MAR 69

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato per il controllo da parte dello Stato di approdo del memorandum d'intesa di Parigi relativo al controllo delle navi da parte dello Stato di approdo nel periodo 2025-2029

DECISIONE (UE) 2025/... DEL CONSIGLIO

del ...

**relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea
in sede di comitato per il controllo da parte dello Stato di approdo del memorandum d'intesa
di Parigi relativo al controllo delle navi da parte dello Stato di approdo nel periodo 2025-2029**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2, in
combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il memorandum d'intesa di Parigi relativo al controllo delle navi da parte dello Stato di approdo ("MOU di Parigi") è stato firmato a Parigi il 26 gennaio 1982 e ha efficacia dal 1° luglio 1982. È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato per il controllo da parte dello Stato di approdo (*Port State Control Committee* – "PSCC") del MOU di Parigi, poiché le sue decisioni sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa dell'Unione, in particolare sulla direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹, per esempio stabilendo l'impegno di ispezione e i tassi medi di carenze e di fermi utilizzati nel profilo di rischio della nave per selezionare le navi da ispezionare, nonché aggiornando le istruzioni e gli orientamenti per gli ispettori che effettuano le ispezioni.
- (2) La direttiva 2009/16/CE definisce il regime giuridico dell'Unione relativo al controllo delle navi da parte dello Stato di approdo, riformulando e consolidando la precedente normativa dell'Unione vigente in questo ambito dal 1995. Il regime giuridico dell'Unione relativo al controllo delle navi da parte dello Stato di approdo si basa sul MOU di Parigi. Per quanto riguarda gli Stati membri dell'Unione, la direttiva 2009/16/CE introduce efficacemente le procedure, gli strumenti e le attività del MOU di Parigi nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione.
- (3) Il PSCC del MOU di Parigi si riunisce ogni anno. Alle riunioni adotta decisioni su talune questioni che hanno effetti giuridici.

¹ Direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo (GU L 131 del 28.5.2009, pag. 57, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2009/16/oj>).

- (4) Le regole interne del MOU di Parigi rendono difficile la definizione di una posizione da adottare tempestivamente a nome dell'Unione conformemente all'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per ogni riunione annuale del PSCC. Risulta pertanto efficace stabilire tale posizione su base pluriennale, sotto forma di principi guida ed orientamenti, insieme a un quadro per la sua definizione annuale. Inoltre, la maggior parte degli argomenti discussi nelle riunioni annuali del PSCC verte su questioni relative al controllo da parte dello Stato di approdo che sono generalmente disciplinate da un solo atto giuridico dell'Unione, vale a dire la direttiva 2009/16/CE. Nelle particolari circostanze relative al MOU di Parigi, è pertanto possibile stabilire una posizione generale da adottare a nome dell'Unione per diverse riunioni del PSCC.
- (5) L'Unione non è membro del MOU di Parigi. È pertanto necessario che il Consiglio autorizzi gli Stati membri che sono membri del MOU di Parigi ad agire conformemente alla posizione da adottare a nome dell'Unione e ad esprimere il loro consenso a essere vincolati dalle decisioni adottate dal PSCC.
- (6) Le discussioni a livello tecnico e la cooperazione con i paesi terzi che sono membri del MOU di Parigi nell'ambito del PSCC rivestono grande importanza per garantire l'efficacia e il buon funzionamento del MOU di Parigi.
- (7) La presente decisione si riferisce al periodo 2025-2029.

- (8) La posizione dell'Unione dovrebbe essere espressa congiuntamente nell'interesse dell'Unione dagli Stati membri dell'Unione che sono membri del MOU di Parigi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione nelle riunioni annuali del comitato per il controllo da parte dello Stato di approdo ("PSCC") del memorandum d'intesa di Parigi relativo al controllo delle navi da parte dello Stato di approdo ("MOU di Parigi") nel periodo 2025-2029, quando il PSCC è chiamato ad adottare decisioni che hanno effetti giuridici, figura nell'allegato I della presente decisione.

Articolo 2

La procedura per la definizione annuale della posizione da adottare a nome dell'Unione nelle riunioni annuali del PSCC del MOU di Parigi nel periodo 2025-2029 figura nell'allegato II della presente decisione.

Articolo 3

Gli Stati membri dell'Unione che sono membri del MOU di Parigi esprimono congiuntamente nell'interesse dell'Unione la posizione di cui all'articolo 1.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Essa cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2029.

Fatto a ...,

Per il Consiglio

Il presidente
